

# REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. L.gs 30 MARZO 2001, N. 165

## ART. 1

### (Normativa di riferimento)

- art. 40 Decreto Interministeriale n. 44/2001, Regolamento di contabilità;
- art. 7 comma 6 Decreto L.vo n. 165/2001 integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006;
- art. 3 comma 76 Legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008.

## ART. 2

### (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF e allo svolgimento di Progetti di Formazione affidati all'Istituto.

## ART. 3

### (Definizioni)

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 al 2230 del codice civile, generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi.
2. I contratti d'opera non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e devono essere svolti, nella sede indicata dal committente.

## ART. 4

### (Individuazione del fabbisogno)

1. Il Dirigente Scolastico verifica la congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nel documento di programmazione, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellazioni interne tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico, verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabilite dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio

## ART. 5

### (Individuazione delle professionalità)

1. Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.

**a) SELEZIONE INTERNA**

Il Dirigente Scolastico, prioritariamente, tramite circolare interna, informerà il personale della scuola indicando per ciascun contratto:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il compenso corrispondente.

La circolare indicherà modalità e termini di presentazione della candidatura nonché eventuali titoli da proporre.

**b) SELEZIONE ESTERNA**

Verificata l'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del POF con personale interno della scuola, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione di personale esterno predisponendo un apposito "avviso" pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito internet o altre forme di pubblicità, per un periodo non inferiore a 15 giorni e nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- b) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- c) il tipo di rapporto di lavoro;
- d) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- e) durata dell'incarico;
- f) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- g) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- h) indicazione di un riferimento all'interno del progetto, l'ufficio di competenza e del responsabile del procedimento;

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione della domanda e l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ;
  - b. godere dei diritti civili e politici;
  - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

## **ART. 6**

### **(Procedura comparativa)**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso una apposita commissione, appositamente nominata e composta da docenti, a cui affidare compiti di istruzione ai fini della scelta dei contraenti a cui stipulare il contratto.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta, presso altri istituti scolastici, istituti professionali, enti pubblici o privati;
  - c) pubblicazioni e altri titoli;
3. Per la valutazione comparativa dei candidati farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
  - a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - b) congruenza dell'attività professionale o scientifica con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
  - c) eventuali precedenti esperienze didattiche;
    - d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
    - e) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
    - f) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità l'Istituto predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni.

## **ART. 7**

### **(Affidamenti senza procedura comparativa)**

Il Dirigente Scolastico potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa nei casi:

- Qualora a seguito di avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inadeguate
- Per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazione. Interpretazioni;
- Per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti o Associazioni che richiedano concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- Quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da consentire l'esperimento di procedure comparative.

## **ART. 8**

### **(Esclusioni)**

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

### **ART. 9**

#### **(Stipula del contratto- durata del contratto – determinazione del compenso)**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del Progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - a. oggetto della prestazione;
  - b. i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - c. il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
  - d. le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - e. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
3. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, con riferimento al D.I. n. 326/95 che fissa al dipendente un max €. 41,32 orarie lorde elevabile a max €. 51,65 orarie lorde dipendente per i professori universitari. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
5. Per i titolari del contratto deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
6. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse di durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, e sono rinnovabili.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. È istituito presso l'ufficio di segreteria un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

### **ART. 10**

#### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni , ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente Scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **ART. 11**

##### **(Impedimenti alla stipula del contratto)**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi, dell'art. 32 comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
  - b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro, ovvero nei casi previsti esplicitamente dai progetti stessi;

#### **ART. 12**

##### **(Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)**

1. Ai fini della stipula del contratto disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.

#### **ART. 13**

##### **(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite la pubblicità all'albo e inviato per posta elettronica alle Istituzioni scolastiche della Provincia.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità inviata al comma precedente.